

Repertorio n. 4416 ----- *** ----- Raccolta n. 3810

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno ventisei del mese di ottobre

26 ottobre 2023

In Verona Via Albere n.10, nel mio ufficio sede associativa.

Innanzitutto a me dr. Castellani Gregorio Notaio in Buttapietra iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Verona,

è presente il signor

BAZZONI Roberto, nato a Verona (VR), il 5 agosto 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Presidenza e Legale Rappresentante della:

"CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - ODV", con sede in Verona (VR), Via C. Betteloni n. 61, associazione costituita in Italia, codice fiscale n. 93025100236,

e quindi in rappresentanza della associazione medesima, debitamente autorizzato come da poteri conferitigli per statuto e per quanto specificatamente infra come da espressa delega in data 20 maggio 2023 secondo quanto risulta da verbale di assemblea a mio rogito n. 3950 di repertorio, registrato a Verona il 08 giugno 2023 al n. 18701 serie 1T Atti Pubblici.

Detto comparente, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, trovandosi nelle condizioni di legge, mi richiede di redigere il verbale di determina del Presidente del Consiglio di Presidenza e a tal proposito

premette

- che l'associazione "CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - ODV" quale organizzazione di volontariato è stata iscritta di diritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. 53729 di repertorio in seguito alla conclusione della trasmigrazione;
- che in data 20 maggio 2023 alle ore 09,30 si è tenuta in Verona, Via Don Giuseppe Baldo n. 7, presso i locali dell'Istituto Piccole Figlie di San Giuseppe, l'assemblea della predetta associazione per adeguare il testo dello statuto ad allora vigente in conformità al D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) al fine di potere richiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Regione Veneto;
- che in quella sede l'assemblea ha approvato il nuovo testo di statuto contenente gli adeguamenti richiesti da Codice del Terzo Settore ed ha conferito espressa delega al Presidente del Consiglio di Presidenza pro tempore vigente a compiere le formalità tutte per l'esecuzione della delibera adottata, ed intervenire negli eventuali atti notarili necessari per apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero richieste dal RUNTS ai fini del mantenimento dell'iscrizione presso il medesimo Registro ovvero che fossero richieste dalla Regione Veneto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica quale Ente del Terzo Settore dichiarandone fin d'ora per rato e valido l'operato;
- che l'associazione "CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - ODV" ha incaricato me Notaio a procedere al deposito delle anzidette modifiche statutarie presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) ed accogliendo la richiesta fattami ho io provveduto a completare la procedura presso la piattaforma appositamente dedicata;
- che in data 05 ottobre 2023 è pervenuta alla associazione comunicazione da

Registrato a
VERONA
il **3 novembre 2023**
al n. **36064**
Serie **1T**
€ **200,00**



parte della Regione Veneto, codice pratica n. 1056378, con la quale veniva, tra le altre, rilevata l'incongruenza di alcune previsioni statutarie;

- che pertanto si rende necessario ulteriormente adeguare il testo dello statuto ad oggi vigente in conformità alle prescrizioni contenute nella predetta comunicazione della Regione.

Tutto ciò premesso, il Presidente nella detta qualità
determina

di approvare il testo di statuto contenente gli adeguamenti richiesti, come rilevati nella comunicazione della Regione Veneto, statuto che nella sua nuova formulazione **viene allegato al presente atto sub A)**, previa lettura fattane;

Null'altro essendovi da deliberare la determina si scioglie alle ore 09,10 (nove e minuti dieci).

Le spese del presente atto e quelle da esso dipendenti sono a carico della associazione.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e da me completato, ho dato lettura al comparente, il quale approva e con me Notaio sottoscrive.

Occupi fin qui facciate tre di fogli uno.

La sottoscrizione viene effettuata alle ore 9,15 (nove e minuti quindici).

F.to Roberto Bazzoni

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)

Allegato "A" al n. 4416 di repertorio e n. 3810 di raccolta

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - ODV -

Art. 1 - Denominazione

A norma del Codice Civile e del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e della normativa in materia è costituito l'Ente del Terzo Settore esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale denominato "CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - ODV -" o in forma abbreviata "C.D.A.V. - ODV -", ora quale associazione non riconosciuta apartitica e apolitica e, una volta completata la relativa procedura presso il RUNTS con esito positivo per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato quale Ente del Terzo Settore, assumerà la forma di associazione riconosciuta apartitica e apolitica.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Via Cesare Betteloni n. 61 - 37131 Verona.

La sola variazione della sede non comporta la modifica dello Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 3 Scopo e attività

L'Associazione non ha fini di lucro ed è disciplinata dal presente Statuto che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della valorizzazione e dell'assistenza della persona al fine di:

- promuovere sia a livello individuale, sia nell'ambito dei gruppi sociali organizzati, una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento, in tutte le sue esigenze e in tutto l'arco del suo sviluppo;
- riaffermare il valore sacro della vita umana, in particolare di quella concepita e non ancora venuta alla luce, diffondendo la catechesi sul valore della vita, la formazione della coscienza morale circa il dovere di proteggerla, evangelizzando la comunità cristiana e sensibilizzando la comunità civile al valore primario e irripetibile di ogni vita umana;
- promuovere le iniziative di giustizia e di carità, sia individuali sia comunitarie, rivolgendosi in particolare ai cattolici e a tutte le persone disponibili, nella continua tensione alla formazione delle coscienze secondo i dettami del Vangelo, del Magistero della Chiesa e di una cultura pienamente umana;
- offrire a coppie e a madri in attesa di un figlio o con figli a carico, aiuti concreti, ospitalità, supporto per la ricerca di lavoro, assistenza specialistica e sostegno morale e umano;
- favorire rapporti di collaborazione con gli operatori socio-sanitari pubblici o privati, quale momento di elaborazione di progetti di interventi condivisi e di formazione su tematiche di carattere comune;
- promuovere accordi di collegamento e di collaborazione con gli enti pubblici e privati locali, regionali, nazionali e internazionali nella convinzione dell'importanza



di una sempre più fattiva condivisione dell'impegno da parte di organismi del privato sociale e del settore pubblico quale strumento di partecipazione nel servizio alla persona nel rispetto degli specifici ruoli e competenze. Tali accordi potranno essere formalizzati attraverso protocolli d'intesa e/o convenzioni.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono contenute nelle seguenti lettere di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

p) servizi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1 comma 2 lettera c della legge 6 giugno 2016 n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Consulenze specialistiche: medica, psicologica, legale e morale direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati;

- Assistenza sociale e sostegno materiale attraverso l'erogazione di beni di prima necessità in particolare per la prima infanzia, interventi assistenziali di emergenza, ospitalità a gestanti e alle madri prive di alloggio, supporto nell'accudimento dei bambini, orientamento nella ricerca di lavoro, e quant'altro possa favorire l'effettiva accoglienza del nascituro e il suo benessere nei primi anni di vita. Qualora la madre decidesse di non tenere il figlio verrà informata in merito alla possibilità di non riconoscere, in anonimato, il bambino alla nascita, e sugli istituti dell'adozione e dell'affidamento.

- Promozione ed organizzazione di percorsi formativi per le gestanti e madri per favorire l'acquisizione di nuove competenze in ambito educativo, genitoriale,

professionale, contribuendo a valorizzare le loro capacità personali e sociali, anche con attività di assistenza e trasporto attraverso i mezzi di proprietà dell'Associazione.

- Organizzazione e promozione di corsi di formazione con volontari, educatori ed operatori del settore e incontri di confronto e coordinamento con altri Centri Aiuto alla Vita ed enti pubblici e privati operanti nell'ambito materno-infantile.
- Promozione ed organizzazione di incontri/eventi di sensibilizzazione e formazione sui temi inerenti le finalità dell'Associazione e la promozione del volontariato e della solidarietà.
- Raccolta di pubblicazioni e di letteratura su argomenti di pertinenza dell'Associazione.
- Promozione di concorsi e iniziative di carattere culturale con particolare riferimento ai temi riguardanti gli scopi sociali e le attività dell'Associazione, fornire contributi culturali per la stampa e per i mezzi di comunicazione sociale.
- Organizzazione di interventi di coordinamento dei Centri Aiuto Vita presenti sul territorio della Provincia e Diocesi di Verona, attraverso la programmazione di progetti condivisi, la stipula di protocolli d'intesa e/o convenzioni.
- Sottoscrizione di convenzioni o protocolli d'intesa con Enti Pubblici e Privati per progetti ed attività condivise e pertinenti lo scopo sociale.

Le iniziative ora indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività attinenti alle finalità statutarie che saranno deliberate dal Consiglio di Presidenza e ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

L'Associazione potrà aderire a organismi del Terzo Settore o altri enti nel perseguimento delle finalità statutarie.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Presidenza.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/17.

L'Associazione C.D.A.V. – ODV - opera nel territorio della Regione Veneto

Art.4 Soci

Sono Soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.

- Ammissione

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Presidenza previa domanda scritta alla quale sarà dato riscontro entro 60 gg e nel caso di accoglimento il nuovo socio verrà inserito nel Libro dei Soci. L'ammissione viene ratificata dall'Assemblea nella prima convocazione utile. Nel caso di diniego, deliberato dal Consiglio di Presidenza, questo dovrà essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 gg. dalla presentazione della domanda. E' facoltà del richiedente appellarsi all'Assemblea per la propria istanza entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'eventuale quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

- Diritti e doveri dei Soci

L'Associazione attua le sue finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.. Data la spontaneità dell'attività i Soci non possono essere retribuiti in alcun modo nemmeno dal beneficiario: al socio/volontario possono essere rimborsate dall'Associazione stessa soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione medesima. La qualità di socio/volontario è quindi incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Gli associati costituiscono l'Assemblea ed esercitano il diritto di voto dal momento dell'iscrizione al Libro dei Soci.

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali. Essi hanno diritto d'essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllare l'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto e prendere atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Gli associati hanno diritto di esaminare entro 30 giorni dalla richiesta i libri sociali, previa istanza scritta al Consiglio di Presidenza che ne stabilirà le modalità di accesso.

Gli associati hanno diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 117/17

Il Socio è tenuto :

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;
- a collaborare, nei limiti della propria possibilità, alle attività e al perseguimento degli scopi dell'Associazione secondo le indicazioni degli organi sociali;
- a rispettare tutti gli adempimenti di legge connessi al proprio servizio, in primis il rispetto dei dati e della riservatezza e privacy dei soggetti che vengono a contatto con l'Associazione;
- a versare l'eventuale quota sociale annuale stabilita dal Consiglio di Presidenza.

- Recesso, decadenza ed esclusione del Socio

La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Presidenza che ne prende atto annotandolo nel Libro dei Soci.

Il Consiglio di Presidenza può dichiarare la decadenza del Socio che contravviene ai doveri previsti dallo Statuto, ivi compreso il mancato versamento dell'eventuale quota sociale.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare l'esclusione del socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

La decadenza o l'esclusione viene deliberata dopo che il Socio sia stato informato delle motivazioni per iscritto. La decisione deve essere ratificata dall'assemblea dei Soci alla sua prima riunione utile. In ogni caso, entro il termine di 30 giorni, il Socio decaduto o escluso può presentare appello ed eventuali controdeduzioni all'Assemblea, organo sovrano per la definitiva decisione dell'esclusione del Socio.

I Soci che siano receduti, decaduti o siano stati esclusi , come pure gli eredi del Socio defunto, non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea dei Soci
- 2) Consiglio di Presidenza
- 3) Presidente
- 4) Organo di controllo
- 5) Organo di revisione

È prevista la figura dell'Assistente Ecclesiastico.

Tutte le cariche sociali sono gratuite fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

I Soci possono esercitare il diritto di voto dopo l'inserimento nel Libro Soci e farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta con un numero massimo di 2 per ciascun Socio .

I Soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile l'identificazione dell'associato che partecipa e vota.

Le votazioni sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e la qualità delle persone), per le quali la votazione deve avvenire per voto segreto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 7 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati oppure quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario.

L'Assemblea viene convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale o avviso scritto a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente la data, il luogo, l'orario e l'ordine del giorno.

Art.8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare i programmi generali dell'Associazione che le verranno proposti dal Consiglio di Presidenza;
 - approvare il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale proposti dal Consiglio di Presidenza;
 - esaminare ogni argomento proposto dal Consiglio di Presidenza o ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto di sua competenza;
 - ratificare le ammissioni dei Soci, le decadenze e le esclusioni dei Soci;
- esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai Soci esclusi o decaduti e deliberare in merito;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
 - approvare l'eventuale regolamento associativo;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

Art. 9 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da



conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è competente per la modifica dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 11 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di Presidenza. Sono membri del Consiglio di Presidenza il Presidente, il Vice-Presidente e tre Consiglieri eletti dall'Assemblea.

L'Assistente Ecclesiastico partecipa al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

L'Assistente Ecclesiastico è nominato dal Vescovo di Verona.

Contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

Può entrare a far parte degli Organi associativi con diritto di voto qualora iscritto al Libro Soci ed eletto dall'Assemblea con le modalità di cui al presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato ed ha il compito di:

- a) amministrare l'Associazione;
- b) definire ed attuare i programmi dell'Associazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea e prendere tutte le iniziative che ritiene utili in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto;
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio consuntivo con relativa relazione di missione e l'eventuale preventivo con programmazione delle attività e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione dei Soci ; curare la tenuta dei Libri sociali di sua competenza.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o 4/5 dei componenti lo ritengano opportuno ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le cariche dei componenti del Consiglio di Presidenza sono gratuite.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le

limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente del C.D.A.V. – ODV - è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore triennio. Il Presidente cessa di essere tale per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Egli:

- a) presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza dell'Associazione;
- b) rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti;
- c) è responsabile verso il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea per l'attività compiuta e per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi associativi;

In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi motivo del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art. 13 – Il segretario. Il tesoriere

Rimane facoltà dell'assemblea nominare il segretario e il tesoriere.

Compete al Segretario, :

- la tenuta dei libri sociali;
- la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

Compete al Tesoriere:

- la predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;
- il controllo contabile della associazione e la gestione delle entrate e delle spese.

Art. 14 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, viene nominato secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e ha la funzione di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il/I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs 117/2017 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso può essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Organo di Revisione dei Conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 - I volontari e l'attività di volontariato.

L'Associazione per il perseguimento degli obiettivi si avvale dell'attività di volontari che intendono prestare la propria collaborazione per loro libera scelta e



gratuitamente.

Le persone che intendono svolgere attività di volontario devono presentare domanda al Consiglio di Presidenza con apposito modulo predisposto dall'Associazione. Tutti i volontari saranno inseriti nel Registro dei volontari. Ai volontari potranno essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione medesima.

Le modalità di attuazione delle attività di volontariato sono disciplinate da apposito regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione

Art. 17 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi pubblici e privati;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in g) apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del RUNTS;
- g) ogni altro tipo di entrate ammesse da D.Lgs 117/2017.

Art. 18 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, dalle quote di partecipazione in altri soggetti giuridici che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione e nelle varie unità operative dove viene svolta l'attività sociale sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

La gestione del patrimonio dell'associazione è in capo agli organi dell'associazione stessa; eventuali alienazioni sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'assemblea.

Art.19 – I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Art. 20 –Utilizzo del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo, dei ricavi, rendite, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 21 – Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.lgs 117/17 e delle relative norme di attuazione e conservazione .

Il bilancio di esercizio e l'eventuale prospetto di previsione delle spese sono predisposti dal Consiglio di Presidenza e approvati dall'Assemblea ordinaria entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22 – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs.117/17 l'organizzazione redige il Bilancio Sociale e pone in essere tutti gli adempimenti

Art. 23 – Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio di Presidenza che determina anche le modalità d'attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24 – Dipendenti e collaboratori

L'Associazione C.D.A.V - ODV - può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dal CCNL, dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 25 – Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari dell'Associazione che prestano attività in modo personale, spontaneo e gratuito per il perseguimento degli scopi statutari, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Tutti i volontari sono iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.

Art. 26 – Responsabilità ed assicurazione dell'organizzazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 27 – Libri sociali

Sono previsti i seguenti Libri Sociali:

- Libro Soci tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- Registro Volontari tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- Libro dei verbali del Consiglio di Presidenza e libro dei verbali dell'Organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- Libro dei verbali dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Presidenza.

Art. 28 – Estinzione e scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti



del Terzo Settore aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 30 - Norme transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

F.to Roberto Bazzoni

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO NEI MIEI ATTI.
SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.**

BUTTAPIETRA, lì 03 NOVEMBRE 2023

  

